

DDL (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale n. 9 del 2000 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) è stata aggiornata da ultimo con la l.r. 28/2016; trattandosi di materia concorrente la legge regionale richiama principi, definizioni e contenuti dell'allora vigente norma nazionale sulla protezione civile, la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Nelle more di una revisione generale della normativa regionale conseguente all'entrata in vigore del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018), che ha abrogato la L. 225/1992 e delle relative Direttive applicative, è emersa la necessità di una specifica modifica della l.r. 9/2000 che ha la finalità di permettere l'accesso al Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del Codice.

La Legge di bilancio dello Stato 2026 (l. 30/12/2025, n.199, comma 631) ha previsto il finanziamento per le future annualità (40mln€ per l'anno 2026, 60 mln€ per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a decorrere dal 2029 di 40mln€) del fondo regionale di protezione civile di cui al d.l. 30/6/25, n. 95 convertito dalla l.8/8/25, n. 118, da ripartire annualmente tra le Regioni.

Il 40% del fondo è destinato al potenziamento della P.C. regionale, mentre il restante 60% al riscontro degli stati di emergenza regionali dichiarati nell'anno precedente, sulla base dei danni occorsi.

Quindi prima della riattivazione del Fondo il riscontro agli stati di emergenza dichiarati dalla regione era totalmente a carico della stessa; a partire dal 2026:

- la regione dichiara lo stato di emergenza regionale e trasmette al Dipartimento nazionale di P.C. entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'evento apposita relazione comprensiva della ricognizione dei danni e delle criticità occorse;
- sulla base dei fabbisogni trasmessi il fondo relativo all'annualità in cui è occorso l'evento oggetto della dichiarazione di emergenza regionale viene ripartito proporzionalmente tra le Regioni entro il 31 marzo.

Condizione per l'accesso ai fondi è che la Regione abbia disciplinato nella propria normativa regionale di protezione civile le modalità di dichiarazione dello stato di emergenza regionale e del potere di ordinanza del presidente della regione, rispettivamente ai sensi degli artt. 24, comma 9 e 25, comma 11 del Codice di P.C.

Le modifiche risultano peraltro coerenti con il processo avviato da Regione Liguria per il riconoscimento dell'autonomia differenziata, oggetto di un primo accordo preliminare in vista della definitiva intesa tra lo Stato e la Regione, in relazione alle ordinanze regionali di protezione civile.

Per le suddette finalità si provvede contestualmente ad aggiornare tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992 n. 225 contenuti nella l.r. 9/2000, sostituiti dalle corrispondenti disposizioni del Codice della protezione civile, oltre ad eliminare i riferimenti alle disposizioni in materia di protezione civile del d.lgs. n. 112/1998 non più in vigore. Inoltre, sono stati abrogati gli articoli 18 e 24 non più attuali per effetto di normative sopravvenute.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1

L'articolo prevede l'aggiornamento, senza modifiche sostanziali, dei riferimenti alla l. n. 225/92 contenuti nell'articolo 1 della l.r. 9/2000 al d.lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile", negli articoli successivi indicato solo con la parola Codice e l'eliminazione dei riferimenti al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 2

L'articolo prevede l'aggiornamento, senza modifiche sostanziali, dei riferimenti alla l. 225/92 contenuti nell'articolo 2 della l.r. 9/2000 al Codice e al cessato Corpo Forestale dello Stato, sostituito dal Corpo dei Carabinieri, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, nonché la soppressione dei riferimenti a disposizioni del d.lgs. n. 112/1998 non più in vigore.

Articolo 3

L'articolo prevede l'aggiornamento, senza modifiche sostanziali, dei riferimenti alla l. 225/92 contenuti nell'articolo 3 della l.r. 9/2000 al Codice e l'eliminazione dei riferimenti a disposizioni del d.lgs. n. 112/1998 non più in vigore.

Articolo 4

L'articolo prevede l'aggiornamento, senza modifiche sostanziali, dei riferimenti alla l. 225/92 contenuti nell'articolo 4 della l.r. 9/2000 al Codice.

Articolo 5

L'articolo prevede l'aggiornamento, senza modifiche sostanziali, dei riferimenti alla l. 225/92 contenuti nell'articolo 6 della l.r. 9/2000 al Codice e l'eliminazione dei riferimenti a disposizioni del d.lgs. n. 112/1998 non più in vigore.

Articolo 6

L'articolo prevede l'aggiornamento, senza modifiche sostanziali, dei riferimenti alla l. 225/92 contenuti nell'articolo 8 della l.r. 9/2000 al Codice e l'eliminazione dei riferimenti a disposizioni in materia di protezione civile del d.lgs. n. 112/1998 non più in vigore. Inoltre viene riformulata la lettera e) del comma 2 dello stesso articolo al fine di renderlo conforme al Codice per quanto riguarda la dichiarazione di emergenza regionale; per maggiore chiarezza è inserito il comma e bis) relativo all'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo stato di emergenza nazionale.

Articolo 7

L'articolo prevede l'aggiornamento dell'articolo 10 della l.r. 9/2000 introducendo il comma 3 bis che disciplina il potere di ordinanza del Presidente della Regione (o suo delegato) che può contenere motivate deroghe alla normativa regionale.

Inoltre viene aggiornato nel comma 3 dell'articolo 10 alla l.r. 9/2000 il riferimento alla norma nazionale vigente relativa agli stati di emergenza regionali, pertanto al Codice in luogo della l. 225/92.

Articolo 8

L'articolo prevede l'aggiornamento, senza modifiche sostanziali, dei riferimenti alla l. 225/92 contenuti nell'articolo 12 della l.r. 9/2000 al Codice.

Articolo 9

L'articolo prevede l'aggiornamento, senza modifiche sostanziali, dei riferimenti alla l. 225/92 contenuti nell'articolo 14 della l.r. 9/2000 al Codice e l'eliminazione dei riferimenti a disposizioni del d.lgs. n. 112/1998 non più in vigore.

Articolo 10

L'articolo prevede l'aggiornamento, senza modifiche sostanziali, dei riferimenti contenuti nell'articolo 16 della l.r. 9/2000 al cessato Corpo Forestale dello Stato, sostituito dal Corpo dei Carabinieri, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari.

Articolo 11

L'articolo prevede l'aggiornamento, senza modifiche sostanziali, dei riferimenti alla l. 225/92 contenuti nell'articolo 21 della l.r. 9/2000 al Codice.

Articolo 12

L'articolo prevede l'aggiornamento, senza modifiche sostanziali, dei riferimenti alla l. 225/92 contenuti nell'articolo 22 della l.r. 9/2000 al Codice.

Articolo 13

L'articolo prevede l'abrogazione degli articoli 18 e 24 della l.r. 9/2000, in quanto in relazione al primo la disciplina del Centro funzionale meteoidrogeologico regionale di protezione civile è confluita nell'articolo 38 della l.r. 20/2006 che ne disciplina obiettivi e compiti, mentre l'articolo 24 è rimasto inattuato in quanto prevedeva le modalità organizzative regionali conseguenti al conferimento alle regioni delle competenze svolte dal Corpo Forestale dello Stato, mai portato a compimento dallo Stato.

Articolo 14

L'articolo reca la norma di invarianza finanziaria.

Articolo 15

L'articolo reca la dichiarazione di urgenza.

Testo del provvedimento

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 9/2000, le parole "della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile) di attuazione della legge 1° marzo 1975, n. 47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi)" e del trasferimento di funzioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) di seguito Codice".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 2 della l.r. 9/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, lettera d) le parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 112/1998" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera m) del Codice";
- b) al comma 3 le parole "dall'articolo 6, commi 1 e 2 della L. 225/1992 e dal D.Lgs. 112/1998" sono sostituite dalle seguenti: "dal Codice";
- c) al comma 5 le parole "del Corpo Forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo dei Carabinieri, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari".

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 3 della l.r. 9/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice";
- b) alla lettera b) del comma 2 le parole "all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 225/1992" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7, comma 1, lettera b) del Codice";
- c) alla lettera b bis) del comma 2 le parole "di evento di interesse regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dello stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e), o all'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del Codice,";
- d) alla lettera c), punto 1), del comma 2 le parole "dai provvedimenti di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c) e f), numero 2), del D.Lgs. 112/1998 in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 225/1992" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del Codice".

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 9/2000 le parole "all'articolo 14 della l. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 9 del Codice".

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2000 le parole "dall'articolo 15 della L. 225/1992, dall'articolo 108 del D.Lgs 112/1998" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 12 del Codice";
 - b) alla lettera a) del comma 1 le parole "di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della L. 225/1992 e dell'articolo 108 del D.Lgs. 112/1998" sono sostituite dalle seguenti: "previste dall'articolo 12 del Codice".

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 8 della l.r. 9/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2 del D.Lgs. 112/1998" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del Codice" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del Codice" e le parole "all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice";
 - b) al comma 2 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) a seguito degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del Codice, nella dichiarazione da parte del Presidente della Giunta regionale dello stato di emergenza regionale secondo le procedure previste dal comma 9 dell'articolo 24 del Codice, determinandone durata ed estensione territoriale. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i 6 mesi ed è prorogabile di ulteriori 6 mesi. La revoca dello stato di emergenza regionale può essere disposta con le stesse modalità adottate per la relativa dichiarazione;";

- c) al comma 2 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e bis) a seguito degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del Codice il Presidente della Giunta regionale assume le iniziative necessarie per la dichiarazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza nazionale secondo le procedure previste dal comma 1 dell'articolo 24 del Codice;".

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 10 della l.r. 9/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 le parole "all'articolo 2, comma 1, lettera h) della L. 225/1992" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7, comma 1, lettera b) del Codice";
 - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis) A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), il Presidente della Giunta regionale o suo delegato può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11 del Codice, ordinanze in deroga alla legislazione regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle norme statali e dell'Unione Europea. Le ordinanze sono specificamente motivate e indicano espressamente le norme regionali a cui si intende derogare."

Articolo 8

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 9/2000 le parole "all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice".

Articolo 9

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 14 della l.r. 9/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 225/1992, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 4 del D.Lgs. 112/1998" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7, comma 1, lettera b) del Codice, nonché per l'attuazione degli interventi ad essa demandati.";
 - b) al comma 2 le parole "del D.Lgs. 112/1998" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
 - c) al comma 3 le parole "all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2 del D.Lgs. 112/1998" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 1, lettera c) del Codice".

Articolo 10

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 9/2000 la lettera j) è sostituita dalla seguente:
" J) Il comandante regionale del Corpo dei Carabinieri, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari;".

Articolo 11

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 9/2000 le parole "all'articolo 11 della l. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 13 del Codice".

Articolo 12

(Modifica all'articolo 22 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 9/2000 le parole "all'articolo 2, lettere b) e c) della L. 225/1992" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice".

Articolo 13

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 18 e 24 della l.r. 9/2000 sono abrogati.

Articolo 14

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 15

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.